


AL VIA I PAGAMENTI CON F24 PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI, ON LINE LA PIATTAFORMA PER ISCRIVERSI ALL'ANAGRAFE DIGITALE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, AL VIA LA APP PER E-FATTURA, DICHIARAZIONI IVA 2018: LE COMUNICAZIONI PER METTERSI IN REGOLA, IL TAX CREDIT LIBRERIE, I RIMBORSI DA 730

L'Amministrazione Finanziaria ha stabilito che in riferimento al versamento delle imposte liquidate riferite alla registrazione dei provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie dal 23 luglio 2018, si potrà utilizzare il modello F24, il Ministero dello Sviluppo Economico segnala la pubblicazione della piattaforma per l'iscrizione all'anagrafe digitale dei distributori di carburante stradale e autostradale, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili tutte le istruzioni per poter scaricare la app FATTURA, in arrivo le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest'anno non hanno provveduto alla presentazione della dichiarazione Iva 2018, la Legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale destinata a chi opera nel settore della vendita di libri nuovi o usati, come ricevere i rimborsi da 730: questi i principali argomenti trattati dalla Circolare

Soggetti interessati

| | | |
|---|---|--|
|  <p>IMPRESE</p> <ul style="list-style-type: none"> • E' on line la piattaforma per iscriversi all'anagrafe digitale dei distributori di carburante • E-fattura: on line le istruzioni per installare la app su pc • Dichiarazioni IVA 2018: in arrivo le comunicazioni per mettersi in |  <p>PROFESSIONISTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per il versamento dell'imposta sulla registrazione degli atti giudiziari emessi dal 23 luglio si potrà utilizzare il modello F24 • E-fattura: on line le istruzioni per installare la app su pc • Dichiarazioni IVA 2018: in |  <p>PERSONE FISICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Come ottenere i rimborsi da 730/2018 |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| regola • Operativo il tax credit librerie | arrivo le comunicazioni per mettersi in regola | |
|--|--|--|

SOMMARIO

| | |
|--|---------|
| 1. AGENZIA DELLE ENTRATE: PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI EMESSI DAL 23 LUGLIO SI PUO' UTILIZZARE IL MODELLO F24 | Pag. 2 |
| 2. E' ON LINE LA PIATTAFORMA PER ISCRIVERSI ALL'ANAGRAFE DIGITALE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE | Pag. 3 |
| 3. E-FATTURA: ON LINE LE ISTRUZIONI PER INSTALLARE LA APP ANCHE SU PC | Pag. 5 |
| 4. DICHIARAZIONI IVA 2018: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI PER METTERSI IN REGOLA | Pag. 6 |
| 5. OPERATIVO IL TAX CREDIT LIBRERIE | Pag. 7 |
| 6. COME OTTENERE I RIMBORSI DA 730/2018 | Pag. 10 |

1. AGENZIA DELLE ENTRATE: PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI EMESSI DAL 23 LUGLIO SI PUO' UTILIZZARE IL MODELLO F24

Con il provvedimento del 9 luglio 2018, l'Amministrazione Finanziaria ha stabilito che in riferimento al versamento delle imposte liquidate riferite alla registrazione dei provvedimenti emessi dalle autorità giudiziarie dal 23 luglio 2018, si può utilizzare il modello F24; per versare le imposte per la registrazione dei provvedimenti adottati prima di tale data, si dovrà continuare ad usare l'F23.

E' previsto comunque un periodo transitorio per il passaggio al nuovo modello: fino al 31 dicembre 2018, sono considerati infatti validi i versamenti effettuati sia con modello "F23", sia con modello "F24". In riferimento invece ai versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate dovrà essere utilizzato esclusivamente il tipo di modello di pagamento indicato nell'atto stesso.

Si ricorda che l'imposta di registro per la registrazione degli atti delle autorità giudiziarie è stata stabilita dall'art. 37 del TUR (Testo unico sull'imposta di registro) - D.P.R. n. 131/1986 - secondo cui sono soggetti a tale imposta gli atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti in essi enunciati e non registrati. L'estensione prevista dall'odierno provvedimento delle Entrate si fonda sul comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che ha introdotto il sistema del versamento

unificato (modello F24) delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali. La lettera h-ter del suddetto comma 2 prevede che il sistema del versamento unificato possa essere esteso anche ad altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale. In applicazione della sopraccitata disposizione, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2011 ha esteso il sistema del versamento unificato, tra l'altro, ai pagamenti dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni.

Lo stesso decreto ha stabilito, peraltro, che le modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni siano definiti con specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Al fine di semplificare gli adempimenti fiscali dei contribuenti, pertanto, l'AF ha ritenuto vantaggioso estendere l'utilizzo del modello F24 anche al versamento delle imposte dovute per procedere alla registrazione degli atti giudiziari.

Con una prossima risoluzione, l'Agenzia delle Entrate si riserva di comunicare i codici tributo e le istruzioni operative per la corretta compilazione dei modelli

2. E' ON LINE LA PIATTAFORMA PER ISCRIVERSI ALL'ANAGRAFE DIGITALE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Con il comunicato stampa del 5 luglio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico segnala la pubblicazione della piattaforma per l'iscrizione all'anagrafe digitale dei distributori di carburante stradale e autostradale, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 124/2017. Si potrà accedere alla piattaforma mediante CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o mediante SPID (Sistema pubblico per l'identità digitale).

La registrazione deve essere effettuata entro il 24 agosto.

La L. n. 124/2017 (legge annuale sul mercato e la concorrenza) all'articolo 1, commi da 98 a 119, prevede disposizioni specificamente riferite ai distributori di carburante finalizzate ad aumentare la concorrenzialità del mercato di carburanti e la divulgazione al consumatore delle relative informazioni. Il comma 100 della stessa legge sulla concorrenza istituisce un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano posizionati sulla rete stradale ed autostradale, imponendo ai titolari dell'autorizzazione/concessione degli impianti di distribuzione carburanti di iscriversi a

STUDIO CATELLANI

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

tale anagrafe entro il 24 agosto 2018 (termine prorogato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1132).

Per facilitare l'adempimento degli obblighi di iscrizione e gli altri adempimenti, la Conferenza Unificata, l'8 marzo 2018, ha ritenuto opportuno che fosse realizzata una piattaforma informatica che potesse raccogliere le iscrizioni dei distributori di carburante, stabilendo che l'unica procedura valida per l'iscrizione fosse esclusivamente quella svolta mediante tale piattaforma predisposta all'interno del portale impresainungiorno.gov.it, sezione *Anagrafe Carburanti*.

Il MISE, le Regioni/Province autonome, gli Enti Locali e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli considerano quindi assolti gli obblighi previsti dalla Legge concorrenza solo se eseguiti mediante la modalità informatica descritta; a tal proposito si specifica che l'iscrizione all'anagrafe impianti e la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono una prerogativa essenziale e indispensabile per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

I titolari degli impianti, accedendo alla piattaforma informatica dal sito impresainungiorno.gov.it, sezione *Anagrafe Carburanti*, con la propria CNS o mediante SPID, potranno procedere all'iscrizione all'anagrafe e nello stesso tempo rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 prevista all'art. 1, comma 102 della Legge n. 124/2017 secondo cui deve essere dichiarato che l'impianto ricade o non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle leggi regionali e dai commi 112 e 113 della stessa legge n. 124, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità si impegna al loro adeguamento, da completare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della Legge n. 124/2017 (termine modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1132).

L'adempimento può essere effettuato anche tramite procuratore, allegando copia dell'atto notarile.

La documentazione va sottoscritta con firma digitale, i relativi allegati saranno automaticamente inoltrati al MISE e successivamente acquisiti da Regione/Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e OCSIT per gli aspetti di competenza.

Conclusa la procedura di iscrizione, il soggetto dichiarante riceverà, a mezzo P.E.C., il numero di protocollo assegnato dal MISE alla sua pratica, tale ricevuta costituisce prova dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

3. E-FATTURA: ON LINE LE ISTRUZIONI PER INSTALLARE LA APP ANCHE SU PC

L'Agenzia delle Entrate, sull'apposito portale "Fatture e corrispettivi", ha reso disponibili tutte le istruzioni per poter scaricare, sia con sistema IOS che con Android, la app FATTURA e con la quale sarà possibile procedere alla predisposizione ed all'invio, mediante SID (Sistema di Interscambio), delle fatture elettroniche.

Nei giorni scorsi era già stata data la possibilità di poter scaricare l'applicazione per smartphone e tablet, mentre da oggi è disponibile il pacchetto software da scaricare sul proprio personal computer per la predisposizione e l'invio della fattura elettronica, con tutti gli adeguamenti richiesti dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 prima e dal Provvedimento del 30 aprile scorso poi.

L'applicazione potrà essere utilizzata dal singolo titolare di partita iva in possesso delle credenziali Entratel, SPID o FiscoOnline e non sarà messo a disposizione degli intermediari. Ecco i passaggi tecnici da seguire:

- il soggetto interessato dovrà accedere con le proprie credenziali, accettando l'informativa sulla privacy ed indicando dove memorizzare i file delle fatture elettroniche (sul proprio account iCloud o salvataggio diretto sul proprio dispositivo mobile);
- confermate le prime impostazioni verrà data la possibilità di memorizzare le proprie credenziali per evitare di digitarle ogni qual volta sia necessario l'accesso alla app;
- la configurazione prevede anche l'inserimento dei propri dati, del regime fiscale adottato e la possibilità di stabilire il layout grafico con il quale verranno predisposte le proprie fatture elettroniche;

Una volta scaricata l'applicazione e configurato il proprio profilo sarà possibile procedere con l'emissione delle fatture elettroniche. Il menù prevede tre funzioni:

- generazione fattura;
- apri fattura;
- trasmetti fattura.

L'acquisizione dei dati per poter generare la fattura è permessa tramite l'apposita funzionalità che consentirà di:

- acquisire i dati del cliente salvati in apposita rubrica;
- acquisire i dati del cliente tramite il QR-Code (il codice bidimensionale che può essere generato direttamente sul portale "Fatture e Corrispettivi") utile per rendere più veloce ed immediata la procedura.

Acquisiti i dati del cliente si potrà procedere con la compilazione di tutti i campi obbligatori del corpo della fattura. Terminata la compilazione della fattura elettronica sarà possibile visualizzarla, modificarla se necessario e sarà possibile richiedere un controllo preventivo dei dati inseriti, prima di procedere con l'invio della stessa tramite Sistema di interscambio.

4. DICHIARAZIONI IVA 2018: IN ARRIVO LE COMUNICAZIONI PER METTERSI IN REGOLA

Nel rispetto dell'art. 1, commi 634-635 della legge n. 190/2014 sono in arrivo le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest'anno non hanno provveduto alla presentazione della dichiarazione Iva 2018 entro la scadenza del 30 aprile o l'hanno presentata compilando solo il quadro "VA" con le informazioni e i dati relativi all'attività.

I contribuenti riceveranno la comunicazione:

- via Pec;
- in consultazione nel proprio Cassetto Fiscale;
- in consultazione nella sezione web "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate

e potranno così controllare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola mediante ravvedimento operoso.

Come da Provvedimento del Direttore n. 129515 del 27 giugno 2018, coloro che riceveranno tale comunicazione potranno richiedere, anche mediante intermediari abilitati, all'Agenzia delle Entrate, informazioni o segnalare elementi e fatti non

conosciuti dalla stessa Agenzia; si tratta in particolare di contribuenti che avevano trasmesso telematicamente all'Agenzia i dati delle fatture emesse nel 2017 e che in seconda istanza non hanno presentato la dichiarazione o ne hanno tralasciato alcuni dati. Viene, dunque, consentito a loro di rimediare tempestivamente all' eventuale dimenticanza commessa, beneficiando delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Con apposito comunicato Stampa l'Agenzia delle Entrate sottolinea che *"I contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione Iva relativa all'anno di imposta 2017 possono mettersi in regola presentando la dichiarazione entro 90 giorni (che decorrono dal 30 aprile 2018) con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. I contribuenti che invece hanno compilato soltanto il quadro "Va" della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2017 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili, tramite l'istituto del ravvedimento operoso. Questo comportamento può essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiamo avuto formale conoscenza"*.

5. OPERATIVO IL TAX CREDIT LIBRERIE

L'art. 1, commi da 319 a 321, della Legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto una nuova agevolazione fiscale destinata a chi opera nel settore della vendita di libri nuovi o usati.

Il credito d'imposta è relativo agli importi pagati per IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, e alle eventuali spese di mutuo o di locazione.

Il tax credit è strutturale, in quanto la misura non ha scadenza.

5.1 Soggetti interessati

Il nuovo credito d'imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

STUDIO CATELLANI

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

Come stabilisce l'art. 1 del Decreto attuativo del Mibact (D.M. 23 aprile 2018 – in G.U. 7 giugno 2018, n. 130), destinatari dell'agevolazione sono gli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che presentano le seguenti caratteristiche:

- hanno la sede legale nello Spazio economico europeo;
- sono soggetti a tassazione in Italia in base alla residenza fiscale o per la presenza sul territorio nazionale di una stabile organizzazione, a cui è riconducibile l'attività commerciale agevolata;
- sono in possesso di classificazione Ateco principale 47.61 o 47.79.1 (vendita di libri nuovi o usati);
- hanno sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il credito è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis, e comunque fino all'importo massimo annuo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non fanno parte di gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

5.2 Ammontare del credito

L'importo del credito che può essere richiesto è rapportato ad una serie di voci di spesa riferite ai locali dove si svolge l'attività di vendita, per l'importo dovuto nell'anno precedente la richiesta del credito stesso. Il decreto fissa però un ammontare massimo per singola voce di spesa. Si tratta di:

| <i>Voce di spesa</i> | <i>Ammontare massimo detraibile (in euro)</i> |
|---|---|
| IMU | 8.000 |
| TASI | 500 |
| TARI | 1.500 |
| Imposta sulla pubblicità | 1.500 |
| Tassa per l'occupazione di suolo pubblico | 1.000 |
| Spese di locazione (al netto dell'IVA) | 8.000 |
| Mutui | 3.000 |
| Contributi per il personale dipendente | 8.000 |

Per ottenere il riconoscimento del tax credit gli esercenti devono presentare una richiesta per via telematica alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact.

La scadenza è fissata al 30 settembre. Entro i successivi 30 giorni la Direzione comunica il riconoscimento del credito d'imposta spettante e provvede al riparto tra i beneficiari delle risorse disponibili.

5.3 Ripartizione delle risorse

Poiché l'obiettivo dichiarato delle norme è quello di favorire le librerie indipendenti e più piccole, il decreto stabilisce che qualora l'importo complessivo dei crediti di imposta richiesti sia superiore alla dotazione finanziaria annua, la DG biblioteche e istituti culturali provvede al riparto suddividendo le richieste nei quattro scaglioni corrispondenti alle soglie di fatturato fissate procedendo dalla soglia più bassa a quella più alta. Si tratta di:

| <i>Scaglioni di fatturato annuo</i> | <i>Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante</i> |
|-------------------------------------|--|
| I. Fino a 300.000 euro | 100% |
| II. Da 300.000 a 600.000 euro | 75% |
| III. Da 600.000 a 900.000 euro | 75% |
| IV. Oltre 900.000 euro | 25% |

Nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale con imprese che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi, ciascuna percentuale è ridotta del 5%.

Invece nel caso di librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale, la presenza o la partecipazione di società che esercitano l'attività di edizione li libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

5.4 Utilizzo del credito

Come di consueto anche questo credito d'imposta:

- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato l'importo spettante;
- deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento in quella relativa al periodo d'imposta in cui è utilizzato, indicando sia l'importo riconosciuto sia quello utilizzato.

Si ricorda che...



Il tax credit decade o è revocato qualora non vengano soddisfatti i requisiti o gli adempimenti previsti.

In tali casi, il beneficio già fruito viene recuperato, maggiorato di interessi e sanzioni.

Il compito di effettuare i necessari controlli è affidato alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact e all' Agenzia delle entrate.

6. COME OTTENERE I RIMBORSI DA 730/2018

Il prossimo 23 luglio è il termine ultimo per la presentazione del modello 730/2018, sia esso precompilato che ordinario. Qualora il modello presentato richiedesse delle rettifiche vi è ancora la possibilità di effettuare le correzioni predisponendo ed inviando un modello integrativo (730 o Redditi) entro il 25 ottobre 2018 mediante l'ausilio di CAF o intermediari abilitati. Non è più possibile procedere in autonomia all'annullamento del 730/2018 inviato, in quanto il termine per eseguire tale operazione è scaduto il 20 giugno scorso.

Tutti i contribuenti che, presentando il modello 730/2018, hanno maturato un credito fiscale possono seguire due strade:

- utilizzare il credito maturato per pagare mediante compensazione con modello F24 altri debiti tributari;
- richiedere il rimborso del credito maturato

6.1 Rimborsi da dichiarazione

I rimborsi fiscali seguono due percorsi:

- il primo è l'ottenimento del rimborso direttamente dal datore di lavoro/ente pensionistico in busta paga;
- il secondo è la richiesta dell'erogazione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competente (luogo di residenza). In questo caso, occorre produrre la certificazione del datore di lavoro/ente pensionistico che attesti il mancato rimborso.

L'Agenzia delle Entrate, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, oppure dalla data di trasmissione, qualora la presentazione sia tardiva, può effettuare controlli preventivi, anche documentali sulle dichiarazioni che presentano

elementi di incoerenza o determinano un rimborso di importo superiore ai 4.000,00 euro. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate non oltre il 6° mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, oppure dalla data di trasmissione della stessa, qualora sia stata inviata oltre termine. Si ricorda che, nel caso di invio del modello 730/2018 precompilato senza modifiche rispetto a quello reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate non è prevista alcuna attività di controllo preventivo.

6.2 Modalità di pagamento dei rimborsi da parte dell’Agenzia delle Entrate

Qualora il rimborso fiscale non venga erogato direttamente dal datore di lavoro/ente pensionistico, l’Agenzia delle Entrate, previo verifica e riconoscimento del diritto al rimborso, procede direttamente con l’erogazione della somma dovuta. Le modalità di erogazione dell’importo spettante sono le seguenti:

- *Accredito su conto corrente comunicato dal contribuente*; si segnala che il beneficiario del rimborso deve corrispondere all’intestatario del conto corrente, pena il mancato accredito. Le coordinate bancarie possono essere presentate direttamente presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate o comunicate mediante l’apposita applicazione disponibile sul sito dell’Agenzia. L’accredito su conto corrente è l’unica modalità di rimborso per importi superiori a 51.645,69 euro (interessi compresi).
- *Pagamento in contanti presso un qualsiasi ufficio postale* per importi fino a 999.99 euro (interessi compresi). Il contribuente deve presentarsi con la comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate che attesti l’importo da erogare e con un documento d’identità in corso di validità;
- *Tramite vaglia della Banca d’Italia* per importi compresi tra 999,99 euro e 51.645,69 euro (interessi compresi).

L’elenco di tutti i tributi direttamente rimborsabili dall’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato con Provvedimento del 07 febbraio 2014.

6.3 Quesiti frequenti

Non risulta accreditato il rimborso

Questo accade quanto i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate non sono aggiornati (conto corrente non intestato al beneficiario, c/c estinto, acquisizione dei dati del c/c

errati). Spetta al contribuente effettuare le correzioni per permettere all'Agenzia delle Entrate di effettuare nuovamente il pagamento.

Il vaglia risulta estinto

E' necessario recarsi al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate che effettuerà le verifiche e le eventuali correzioni. Se anche la seconda erogazione non va a buon fine, il contribuente dovrà presentare apposita richiesta di una nuova emissione.

Il vaglia o il rimborso risultano già riscossi

Il contribuente deve presentare denuncia all'Autorità giudiziaria presentando copia della girata dell'incasso (nel caso del vaglia) o copia della ricevuta di riscossione (nel caso del rimborso). Solo con la conclusione delle attività istruttorie da parte dell'Autorità giudiziarie sarà concesso al contribuente di effettuare una nuova domanda di rimborso.

Il termine per riscuotere la somma in contanti è scaduto

Se il contribuente non procede a riscuotere quanto di sua spettanza entro 6 mesi dall'erogazione, l'Agenzia delle Entrate concede la possibilità, previa comunicazione al contribuente, di una seconda erogazione. In caso di mancata riscossione, il contribuente sarà tenuto a presentare apposita istanza.

L'importo rimborsato è maggiore/minore

In questo caso è necessario recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate per la verifica della posizione.

I dati anagrafici comunicati sul modulo di rimborso sono differenti rispetto al beneficiario

Spetta all'Agenzia delle Entrate, previa verifica dei dati del contribuente, rilasciare un apposito modulo per la rettifica dei dati inseriti di modo che il contribuente possa riscuotere ugualmente la somma spettante a rimborso.

Il modulo dei rimborsi da riscuotere presso le poste risultino smarriti o distrutti

Il contribuente deve presentare all'Agenzia delle Entrate apposita dichiarazione attestante lo smarrimento/distruzione della documentazione. l'ufficio, previa verifica, deve produrre un modulo in carta libera con in allegato la stampa prodotta dal sistema relativa ai dati del rimborso; quest'ultima deve essere timbrata e siglata dal funzionario. Con questi documenti il contribuente è nuovamente autorizzato all'erogazione del rimborso.

STUDIO CATELLANI

COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

Il destinatario è minore, interdetto, fallito o deceduto

I rimborsi possono essere riscossi dalle persone che rappresentano persone incapaci di agire o, nel caso di persone defunte, da coloro che vantano un diritto successorio. La procedura è la seguente:

- rimborsi presso le Poste: deve essere redatta apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate unitamente alla consegna di tutti i provvedimenti che legittimano la successione o la rappresentanza del beneficiario; sarà cura dell'Agenzia delle Entrate, previa verifica della documentazione consegnata, procedere con il rilascio di apposita autorizzazione per la riscossione dell'importo spettante;
- rimborsi da incassare in Banca d'Italia: i documenti che attestano la titolarità a riscuotere l'importo vanno presentati direttamente presso le filiali della Banca d'Italia.